Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Mercoledì 9 agosto — Numero 187

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0.80 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1090 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il R. decreto 13 marzo 1920, n. 421, che aumenta di sette milioni il fondo stanziato per le anticipazioni per il credito agrario per la cerealicoltura e reca inoltre disposizioni complementari per il credito agrario in Capitanata, il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1342, concernente provvedimenti per il credito ed i contratti agrari nelle provincie del Mezzogiorno danneggiate dalla siccità, e il R. decreto 10 novembre 1920, n. 1636, con il quale viene aumentato di L. 25 milioni il fondo stanziato per sovvenzioni agli agricoltori danneggiati dalla siccità, sostituendo al comma *a*) dell'art. 9 del R. decreto 30 settembre 1920, n. 1342, il seguente:

a) di prorogare alla fine dell'anno agrario 1922-1923 le locazioni che scadono negli anni agrari 1919-920, 1920-921 e 1921-922 anche se la scadenza per il primo anno si sia verificata anteriormente alla presente legge, alle stesse condizioni degli attuali contratti, intendendosi risolute, ecc.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e

dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTINI — ROSSI LUIGI — PEANO.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1091 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 20 novembre 1919, n. 2301, relativo all'assistenza delle gestanti e dei figli illegittimi nati nella zona delle operazioni belliche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO — MAGGIORINO FERRARIS.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1092 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 agosto 1919, n. 1470, che apporta miglioramenti al personale dei chimici e degli elettricisti della R. marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1093 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1474, relativo al riordinamento degli ufficiali macchinisti della R. marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1060 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1798, con il quale fu autorizzata la costituzione di una Sezione di credito agrario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge predetto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della Sezione di credito agrario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, nel testo seguente:

L'anno millenovecentoventidue, il giorno sei maggio, alle ore quindici, in Roma, presso la sede del Ministero per l'agricoltura, in una sala del gabinetto di S. E. il ministro, sono convenuti:

S. E. l'avv. Giovanni Bertini, ministro per l'agricoltura, ed i seguenti signori delegati a rappresentare gli Istituti a fianco di ciascuno segnati, e a sottoscrivere per la partecipazione dei medesimi alla formazione del capitale della Sezione di credito agrario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie:

Gr. uff. avv. Max Ravà - Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie - Venezia; Banca popolare coopera-

tiva - Venezia; Banca mutua popolare - Verona; Banca popolare cooperativa - Motta di Livenza.

Guido Giacometti - Banca operaia delle Venezie - Venezia

Avv. Riccardo Spinotti - Federazione fra le Cooperative agricole friulane - Udine.

Dott. Vittorio Piacherli - Cassa di risparmio di Verona.

Avv. Pietro Pavan - Banca Popolare - Treviso; Banca popolare - Castelfranco Veneto; Banca popolare - Montebelluna; Banca Popolare - Asolo; Banca mutua popolare agricola di Vittorio e Conegliano - Vittorio Veneto.

Comm. avv. Jacopo Moro - Monte di Pietà di Padova; Banca popolare - Padova; Banca popolare cooperativa - Piove di Sacco; Banca popolare cooperativa - Camposampiero; Banca popolare - Cittadella.

Avv. Guido Roggia - Banco di San Marco - Venezia; Banca Antoniana - Padova; Banca cattolica San Liberale - Treviso.

Avv. Carlo Belloni - Credito Veneto - Padova; Banca popolare Cadorina - Pieve di Cadore; Banca cattolica Atestina - Este; Credito Polesano - Rovigo; Banca cattolica Trentina - Trento; Banca cattolica di Udine; Banca della Venezia Giulia - Trieste; Banca cattolica Veronese - Verona; Federazione fra le Società cooperative dell provincia di Verona - Verona; Banca cattolica Vicentina - Vicenza.

Prof. Francesco Dramis - Banca cooperativa Giuliana - Trieste.

Avv. Antonio Cristofori - Cassa di risparmio di Udine; Banca del Friuli - Udine; Monte di pietà di San Daniele del Friuli; Cassa rurale di risparmio e credito - Martignacco.

Senatore Giorgio Bombig - Associazione cooperativa di credito - Gorizia; Banca cooperativa di Cormons.

Avv. Gustavo Colombatti - Banca cooperativa udinese - Udine Banca cooperativa di Codroipo.

Avv. Giuseppe Santalena - Cassa di risparmio della Marca Trivigiana - Treviso.

Rag. Renato Bettina - Cooperativa carnica di credito - Tolmezzo; Banca di Gemona; Banca mandamentale di Spilimbergo; Banca popolare cooperativa - Tarcento.

Rag. Bernardo Montenegro - Cassa di risparmio del Monte di pietà di Vicenza; Cassa di risparmio del Monte di pietà di Bassano.

Antonio Trentin - Banca mutua popolare - San Donà di Piave.

Rag. Antonio Castellani - Banca provinciale del Polesine - Rovigo.

On. conte ing. Giacomo Miari de Cumani - Cassa di risparmio di Padova; Credito agrario - Padova; Banco industriale e commerciale - Padova.

Rag. Uberto Brunetti - Banca popolare cooperativa - Rovigo Banca agricola - Rovigo; Cassa di risparmio di Adria.

Comm. avv. Angelo Pancino - Cassa di risparmio di Venezia

Gaetano Valerio - Banca popolare di Vicenza; Banca popolare di Valdagno; Banca popolare di Thiene; Banca popolare di Lonigo; Banca popolare dei Sette Comuni - Asiago.

Comm. ragioniere Vittorio Friederichsen - Banca popolare cooperativa - Pordenone; Banca di Spilimbergo; Banca cattolica Santo Stefano - Portogruaro; Banca agricola - Cavarzere; Cassa di risparmio di Cologna Veneta; Banca popolare cooperativa - Legnago; Banca mutua popolare, Belluno; Banca agricola - Cervignano; Istituto di credito fondiario - Parenzo; Federazione dei Consorzi economici e industriali dell'Istria - Parenzo; Cassa di risparmio di Trento; Banca cooperativa di Trento; Banca mutua popolare di Rovereto; Banca mandamentale di Maniago; Banca Carnica - Tolmezzo; Banca popolare di San Daniele - San Daniele del Friuli; Banca mutua popolare cooperativa - Latisana; Cassa di risparmio della città di Bolzano - Bolzano; Banca popolare - Este; Monte di pietà di Feltre.

Gr. uff. prof. Carlo Dragoni - Istituto nazionale di credito per la cooperazione - Roma.

Sono anche presenti S. E. l'on. Maggiorino Ferraris, ministro per le terre liberate e S. E. l'on. Luigi Luzzatti, presidente onorario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie.

Assistono il comm. prof. ing. Enrico Clerici, direttore capo del Segretariato generale del Ministero d'agricoltura, quale funzionario rogante ed i signori gr. uff. avv. Ferdinando Rocco, direttore generale della colonizzazione e del credito agrario e cav. dott. Luigi Gaddi, capo sezione nel Ministero d'agricoltura in qualità di testi.

Fra S. E. il ministro per l'agricoltura ed i signori rappresentanti degli Istituti di credito sopra menzionati si conviene quanto appresso:

Art. 1.

A norma del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1798, è costituita una sezione di credito agrario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, avente per scopo l'esercizio del credito agrario nel territorio della Venezia propriamente detta, della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina.

La sezione ha sede in Venezia, presso la sede centrale dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie.

Art. 2.

Il funzionamento della sezione è disciplinato dallo statuto allegato al presente atto, di cui è parte integrante.

Art. 3.

I rappresentanti degli Istituti di credito intervenuti nel presente atto dichiarano che gli Istituti da essi rappresentati partecipano alla formazione del capitale della Sezione, conferendo le seguenti quote:

Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie - Venezia, L. 8.000.000.

Banca mutua popolare - Belluno, L. 20.000.

Monte di Pietà di Feltre, L. 20.000.

Banca popolare Cadorina - Pieve di Cadore, L. 200.000.

Cassa di risparmio di Padova, L. 4.000.000.

Monte di pietà di Padova, L. 400.000.

Banca popolare - Padova, L. 600.000.

Banca Antoniana - Padova, L. 500.000.

Credito Veneto - Padova, L. 200.000.

Banco industriale e commerciale - Padova, L. 80.000.

Credito agrario - Padova, L. 100.000.

Banca popolare - Cittadella, L. 20.000.

Banca popolare cooperativa - Camposampiero, L. 20.000.

Banca popolare cooperativa - Piove di Sacco, L. 100.000.

Banca cattolica Atestina - Este, L. 100.000.

Banca popolare - Este, L. 100.000.

Banca popolare cooperativa - Rovigo, L. 800.000.

Banca agricola - Rovigo, L. 100.000.

Credito Polesano - Rovigo, L. 200.000.

Banca provinciale del Polesine - Rovigo, L. 20.000.

Cassa di risparmio di Adria, L. 80.000.

Cassa di risparmio della Marca Trivigiana - Treviso, lire 3.000.000.

Banca cattolica San Liberale - Treviso, L. 2.000.000.

Banca popolare - Treviso, L. 500.000.

Banca popolare - Asolo, L. 50.000.

Banca popolare - Castelfranco veneto, L. 100.000.

Banca popolare - Montebelluna, L. 20.000.

Banca popolare cooperativa - Motta di Livenza, L. 20.000.

Banca mutua popolare agricola di Vittorio Conegliano - Vittorio Veneto, L. 500.000.

Cassa di risparmio di Udine, L. 2.000.000.

Banca del Friuli - Udine. L. 1.000.000.
Banca cooperativa udinese - Udine, L. 200.000.
Banca cattolica di Udine, L. 200.000.
Federazione fra le Cooperative agricole friulane - Udine, L. 20.000.
Cooperativa Carnica di credito - Tolmezzo, L. 20.000.
Banca Carnica - Tolmezzo, L. 100.000.
Banca di Spilimbergo, L. 40.000
Banca mandamentale di Spilimbergo, L. 20.000.
Banca popolare cooperativa - Pordenone, L. 100.000.
Banca di Gemona. L. 20.000.
Cassa rurale di risparmio e credito di Martignacco, L. 20.000
Banca cooperativa di Codroipo. L. 20.000.
Banca mutua popolare cooperativa - Latisana, L. 20.000.
Banca mandamentale di Maniago, L. 20.000.
Banca popolare cooperativa - Tarcento, L. 40.000.
Banca popolare di San Daniele - San Daniele del Friuli, L. 20.000.
Cassa di risparmio di Venezia, L. 3.000.000.
Banca popolare cooperativa - Venezia, L. 500.000.
Banca operaia delle Venezie - Venezia, L. 100.000.
Banco di San Marco - Venezia, L. 3 0.000.
Banca cattolica Santo Stefano - Portogruaro, L. 20.000.
Banca mutua popolare - San Donà di Piave, L. 20.000.
Banca agricola - Cavarzere, L. 120.000.
Cassa di risparmio di Verona, L. 4.000.000.
Banca cattolica veronese - Verona, L. 100.000.
Banca mutua popolare - Verona, L. 100.000.
Federazione fra le Società cooperative della provincia di Verona - Verona, L. 20.000.
Cassa di risparmio di Cologna Veneta, L. 20.000.
Banca popolare cooperativa - Legnago, L. 40.000.
Cassa di risparmio del Monte di Pietà di Vicenza, L. 300.000.
Banca cattolica vicentina - Vicenza, L. 200.000.
Banca popolare di Vicenza. L. 150.000.
Cassa di risparmio del Monte di pietà di Bassano, L. 100.000.
Banca popolare di Thiene, L. 100.000.
Banca popolare di Lonigo, L. 80.000.
Banca popolare dei Sette Comuni - Asiago, L. 20.000.
Banca mutua popolare - Valdagno, L. 20.000.
Banca della Venezia Giulia - Trieste. L. 200.000.
Banca cooperativa Giuliana - Trieste, L. 20.000.
Federazione dei Consorzi economici e industriali dell'Istria - Parenzo, L. 20.000.
Istituto di credito Fondiario - Parenzo. L. 20.000.
Associazione cooperativa di credito di Gorizia, L. 20.000.
Banca cooperativa agricola - Cervignano, L. 40.000.
Banca cooperativa di Cormons. L. 20.000.
Banca cattolica Trentina - Trento. L. 200.000.
Cassa di risparmio di Trento. L. 40.000.
Banca cooperativa di Trento, L. 20.000.
Banca mutua popolare di Rovereto. L. 200.000.
Cassa di risparmio della città di Bolzano - Bolzano, L. 20.000.
Monte di pietà di San Daniele del Friuli, L. 20.000.
Istituto nazionale di credito per la cooperazione - Roma, L. 1.000.000.

Il gr. uff. prof. Carlo Dragoni, presidente dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, dichiara che il conferimento di L. 1.000.000 da parte del detto Istituto è stato deliberato dal Comitato esecutivo, ma è subordinato alla ratifica del Consiglio di amministrazione. Chiede pertanto se l'assemblea consente che egli intervenga, in rappresentanza dell'Istituto sopra indicato, nel presente atto costitutivo e vi apponga la propria firma, con riserva espressa della ratifica suddetta. L'assemblea ad unanimità consente che il prof. Dragoni intervenga nel presente atto, quale rappresentante dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, con la riserva di cui sopra.

Il versamento delle quote sarà fatto su richiesta del Comitato amministrativo della sezione.

Art. 4.

Gli intervenuti rappresentanti degli Istituti partecipanti hanno per votazione, designato a far parte del Comitato amministrativo della sezione i seguenti signori:
De Besi avv. Andrea, con voti 291
Marvelli rag. cav. Luigi, id. 287.
Segati comm. avv. Giovanni, id. 293.
Pincherli dott. Vittorio, id. 242
e a far parte del Collegio dei revisori i seguenti signori:
Delle Mole comm. avv. Riccardo, con voti 293
Morpurgo sen. bar. Elio, id. 293
Rogger cav. uff. avv. Guido, id. 293.

Entro quindici giorni dalla data del presente atto il Ministero per l'agricoltura e l'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie provvederanno alla designazione dei rispettivi rappresentanti nel Comitato amministrativo e nel Collegio dei revisori, a norma dello statuto.

Art. 5.

Tutti gli Istituti che verranno successivamente a far parte della sezione saranno considerati ad ogni effetto a parità di diritti con gli Enti rappresentati all'atto della costituzione.

Art. 6.

Il primo esercizio finanziario della sezione si chiuderà al 31 dicembre 1922.

Il presente atto, steso in carta libera in conformità del disposto dell'art. 4, capoverso, del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1798, dopo datane lettura, è stato approvato da tutti gli intervenuti, che qui appresso si sottoscrivono, insieme con i testimoni e con il funzionario rogante.

Gli intervenuti rappresentanti sopra indicati delegano a firmare i fogli intercalari del presente atto i signori gr. uff. avv. Max Ravà e comm. rag. Vittorio Friederichsen.

(Omesse le firme).

STATUTO

Art. 1.

È costituita, a sensi del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1798, una sezione dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, avente per iscopo l'esercizio del credito agrario nel territorio della Venezia propriamente detta, della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina.

Essa ha sede in Venezia, presso la sede centrale dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie.

Art. 2.

La sezione compie le seguenti operazioni:

a) concessione di sovvenzioni cambiarie dirette ad agricoltori e ad Associazioni ed Enti agrari legalmente costituiti, per gli scopi di cui all'art. 5 del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario approvato con il R. decreto 26 giugno 1921, n. 1048;

b) risconto agli Istituti che esercitano il credito agrario nelle Venezie delle cambiali rilasciate dagli agricoltori e dalle Associazioni ed Enti agrari legalmente costituiti, in dipendenza di prestiti concessi per gli scopi di cui al comma precedente;

c) concessione di sovvenzioni e mutui per opere di miglioramento e di bonificazione agraria e per costruzione e adattamento di fabbricati rurali, in conformità delle disposizioni degli articoli 17 e 19 del testo unico 26 giugno 1921, n. 1048.

Art. 3.

Il capitale della Sezione è formato:

a) da un fondo di 8 milioni conferito sul proprio capitale dall'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie;

b) dalla somma conferita dallo Stato, mediante devoluzione del fondo di L. 1.500.000 all'anno da stanziarsi per cinque anni nel bilancio del Ministero di agricoltura, a sensi dell'art. 36 del testo unico 23 giugno 1921, n. 1048, sotto deduzione della parte del fondo stesso dovuta agli Istituti già facenti parte del Consorzio per l'esercizio del credito agrario nel Veneto, quale quota di concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito agrario da essi effettuate a termini del Regio decreto-legge 4 maggio 1920, n. 661;

c) da un numero illimitato di quote nominative indivisibili di L. 20.000 ciascuna, conferite dagli Istituti partecipanti, la cui responsabilità è limitata all'importo delle quote da ciascuno conferite.

Art. 4.

Possono partecipare alla formazione ed all'aumento del capitale della sezione, oltre l'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie le Casse di risparmio, i Monti di Pietà e tutti gli Istituti ordinari e cooperativi di credito che operano nelle Venezie.

Sull'ammissione decide il Comitato amministrativo della sezione.

Contro la deliberazione del Comitato è ammesso ricorso al ministro di agricoltura, il quale decide inappellabilmente.

Art. 5.

Il versamento, la cessione, la costituzione in garanzia delle quote di partecipazione al capitale della sezione sono regolati secondo le norme degli articoli 7 e 9 dello statuto dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie.

Art. 6.

La rappresentanza legale della sezione spetta al presidente dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie o in sua vece al consigliere delegato di cui appresso.

All'amministrazione della sezione provvede un Comitato amministrativo presieduto dal detto presidente composto di dieci membri dei quali:

quattro nominati dal ministro per l'agricoltura;

due dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto federale;

quattro eletti dall'assemblea dei rappresentanti degli Istituti partecipanti.

Il Comitato amministrativo elegge nel proprio seno un consigliere delegato.

Art. 7.

I membri di nomina Ministeriale restano in carica due anni e possono essere sempre riconfermati.

Quelli nominati dall'Istituto federale e dagli Istituti partecipanti si rinnovano per metà ogni biennio; la prima rinnovazione avrà luogo alla fine dell'esercizio 1922 e la scadenza della carica sarà determinata dalla sorte, mentre per le successive rinnovazioni sarà determinata dalla anzianità.

Se durante il biennio si verificassero vacanze nei membri di nomina Ministeriale o in quelli designati dall'Istituto federale, il ministro di agricoltura o l'Istituto provvederanno rispettivamente alla sostituzione.

Qualora, invece, si verificassero vacanze nei membri eletti dagli Istituti partecipanti, l'Istituto al quale il membro cessato apparteneva designerà il nuovo rappresentante.

In ogni caso, i designati subentreranno nel grado di anzianità del membro del Comitato rispettivamente sostituito.

Art. 8.

Il Comitato amministrativo potrà deferire parte delle sue attribuzioni ad alcuni dei suoi membri, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Parimenti potranno nel regolamento essere stabilite l'istituzione e le competenze di un Comitato centrale e di Comitati locali per l'ammissione delle operazioni.

Art. 9.

Entro il primo trimestre di ciascun anno gli Istituti partecipanti si riuniranno in assemblea ordinaria per udire la relazione morale e finanziaria del Comitato amministrativo e per provvedere alla nomina dei propri rappresentanti in seno al Comitato stesso.

L'assemblea verrà convocata mediante lettera raccomandata di invito che dovrà essere inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione.

Il Comitato amministrativo può inoltre convocare assemblee straordinarie quando lo creda del caso, oppure ne venga richiesto con domanda motivata da tanti Istituti che costituiscano il quarto del capitale sottoscritto dagli Enti partecipanti o del numero dei partecipanti stessi.

Ogni Istituto partecipante potrà farsi rappresentare all'assemblea da altro partecipante, mediante delega conferita anche con semplice lettera. Nessun Istituto potrà rappresentare più di un altro Istituto.

Nelle assemblee i partecipanti hanno diritto ad un numero di voti corrispondente al numero delle quote di partecipazione da ciascuno di essi sottoscritte, secondo le proporzioni seguenti:

da una a tre quote, voti uno;

da quattro a otto quote, voti due;

da nove a quindici quote, voti tre;

e successivamente un voto per ogni gruppo di dieci quote indivisibili.

Art. 10.

Le operazioni della sezione sono effettuate, di regola, a mezzo degli Istituti partecipanti.

Potranno con deliberazione del Comitato amministrativo, approvata dal ministro per l'agricoltura, essere istituite agenzie e succursali.

Art. 11.

L'esercizio della sezione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili, depurati dalle spese e perdite, sono ripartiti nel modo seguente:

a) il venti per cento a riserva ordinaria;

b) il residuo quale dividendo agli Istituti partecipanti, sino ad un limite percentuale massimo uguale al tasso ufficiale medio di sconto praticato dagli Istituti di emissione durante l'esercizio a cui si riferisce il bilancio.

L'eventuale eccedenza sarà devoluta a riserva, esclusa la parte che, con deliberazione da approvarsi dal ministro per l'agricoltura, il Comitato amministrativo ritenga di dover destinare a favore dell'agricoltura delle Venezie.

Art. 12.

La contabilità e il bilancio della Sezione saranno tenuti separati da quelli dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie.

Art. 13.

La Direzione della Sezione è tenuta da un direttore di sezione designato dal Comitato amministrativo, a maggioranza di almeno due terzi dei componenti.

Art. 14

La vigilanza sulla Sezione è esercitata dal Ministero per l'agricoltura.

Le funzioni affidate ai sindaci dall'art. 184 del Codice di commercio sono esercitate, presso la Sezione, da un Collegio di cinque revisori dei conti, nominati annualmente, uno dal ministro per l'agricoltura, uno dal presidente dell'Istituto federale e tre dall'assemblea dei rappresentanti degli Istituti partecipanti.

Art. 15.

Il Direttore ed il personale della sezione fanno parte del personale dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, ne godono i diritti e sono soggetti alla Direzione generale dell'Istituto e alle disposizioni regolamentari vigenti nello stesso.

La spesa relativa è a carico della Sezione, che concorrerà nel pagamento delle altre spese di funzionamento con una somma a calcolo da fissarsi anno per anno e da approvarsi dal Ministero per l'agricoltura.

Art. 16.

La Sezione potrà mettersi in liquidazione dal Comitato amministrativo nel caso che accerti la perdita di un quarto del capitale.

Nel medesimo caso la messa in liquidazione potrà essere disposta con decreto del ministro di agricoltura, di concerto con quello del tesoro.

La nomina del liquidatore e le modalità della liquidazione stessa saranno parimenti stabilite con decreto del ministro di agricoltura di concerto col ministro del tesoro.

Il residuo netto del patrimonio della Sezione, dopo che siano state soddisfatte le quote degli Enti partecipanti, sarà devoluto, con decreto del ministro per l'agricoltura, ad opere di pubblica utilità, rispondenti ai fini della Sezione.

Art. 17.

Con speciale regolamento, proposto dal Comitato amministrativo della sezione ed approvato dal ministro per l'agricoltura saranno dettate le norme per disciplinare:

a) le attribuzioni del Comitato amministrativo e quelle del consiglie e delegato;

b) la eventuale istituzione e le attribuzioni del Comitato centrale e dei Comitati locali per l'ammissione delle operazioni;

c) la corresponsione delle indennità e dei compensi spettanti ai membri del Comitato amministrativo e degli altri Comitati, nonchè ai revisori dei conti;

d) lo svolgimento delle operazioni;

e) in fine quanto altro occorrà per l'ordinamento interno ed il funzionamento amministrativo, tecnico e contabile della sezione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTINI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 25 giugno 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Melegnano (Milano).

SIRE!

In seguito a reclami pervenuti alla prefettura di Milano contro l'Amministrazione comunale di Melegnano, il prefetto, nel maggio dello scorso anno, dispose una inchiesta sul funzionamento di quella civica azienda.

Le indagini hanno accertato fatti di particolare gravità a carico degli amministratori, i quali, in varie occasioni, hanno dimostrato di non attenersi nella gestione della cosa pubblica, alla stretta osservanza della legge e di non ispirare costantemente la propria azione all'interesse generale.

All'Amministrazione, infatti, che, fra l'altro, non ha esitato persino a commettere atti di violenza in materia di alloggi, si fa colpa di avere istituite nuove scuole senza autorizzazione superiore, di aver fatto eseguire dei lavori in economia senza la osservanza di un regolamento speciale, senza regolare approvazione degli atti ed inoltre senza la necessaria sorveglianza impegnando il Comune per una considerevole spesa, di non aver saputo o voluto, nella istituzione dei tributi, commisurare, adeguatamente alle reali esigenze del bilancio, la portata degli oneri tributari, di non essersi, d'altro canto, nella effettuazione delle spese, ispirata a criteri di rigida economia e di rigorosa erogazione delle somme nello esclusivo interesse pubblico, di avere, infine, per la nomina di dipendenti comunali, dimostrato di perseguire soltanto fini di partito.

Le risultanze dell'inchiesta vennero a suo tempo, specificatamente contestate alla rappresentanza comunale, ma le discolpe presentate non valgono nemmeno a diminuire l'entità degli accertamenti.

Recenti avvenimenti hanno poi, resa più grave la situazione del Comune. In occasione, infatti della manifestazione del 1° maggio venne esposta nella sede municipale la bandiera rossa, suscitando in tal modo la immediata violenta reazione della grande maggioranza della popolazione che reclamò il ritiro del vessillo.

In seguito a ciò, il prefetto ha dovuto, per gravi motivi di ordine pubblico, provvedere alla sospensione del sindaco dall'esercizio delle funzioni ed all'invio di un commissario.

Per le suesposte considerazioni e particolari circostanze, si rende ora necessario lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un R. commissario.

Al che provvede, su conforme parere del Consiglio di Stato, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Melegnano, in provincia di Milano, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. uff. dott. Marco Gentili, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 luglio 1921, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Volta Mantovana (Mantova).

SIRE!

Vari dissensi manifestatisi, in seno alla maggioranza consiliare di Volta Mantovana determinarono le dimissioni di alcuni consiglieri e suscitarono vivaci ripercussioni nella popolazione con minaccia continua di turbamento dell'ordine pubblico.

Un'inchiesta disposta dal prefetto nel febbraio scorso accertò inoltre l'esistenza di irregolarità, nel funzionamento di servizi ed in specie nell'esecuzione di pubblici lavori, la quale aveva dato luogo a malcontenti e lagnanze.

L'agitazione popolare ebbe una tangibile esplosione negli episodi del 6 e 10 giugno u. s. che indussero gli amministratori a presentare le dimissioni, così che il prefetto dovette affidare ad un Commissario la provvisoria gestione della civica azienda.

Se non che in vista delle particolari esigenze dei servizi non appare ora legittimo nè conveniente, protrarre ulteriormente la gestione provvisoria dell'attuale commissario prefettizio, mentre atteso sopratutto lo stato dello spirito pubblico, che si mantiene in agitazione e costituisce grave e continua minaccia di disordini non è possibile indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

Si rende pertanto indispensabile, per gravi ragioni d'ordine pubblico, siccome ha pure ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza del 19 luglio corrente anno, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Il Consiglio comunale di Volta Mantovana, in provincia di Mantova, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Agostino Giazzi è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE

FACTA

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, e il R. decreto-legge 2 febbraio 1922. n 119, relativi al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana;

Di concerto col ministro dell'industria e del commercio;

DECRETA:

Art. 1.

Agli effetti della tassa di abbonamento di cui al R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 119, il Consorzio zolfifero siciliano dovrà presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, all'Agenzia delle imposte di Palermo, una dichiarazione dalla quale risulti:

a) la quantità di zolfo consegnata ai compratori nell'esercizio annuale precedente in base ai contratti di vendita stipulati con l'indicazione del prezzo ricavato.

b) la quantità di minerale di zolfo acquistato dal Consorzio direttamente dai consorziati, per rivenderlo ai sensi dell'art. 6, 1° comma, del decreto-legge Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, ed effettivamente consegnata ai compratori;

c) la quantità di minerale di zolfo e quella dei residui del minerale fuso con apparecchio a vapore, usato direttamente od alienato a terzi dai consorziati, coll'autorizzazione del Consorzio stesso, ai sensi dell'art. 6, 2° comma, del decreto-legge Luogotenenziale sopra citato.

d) la quantità di zolfo che si sarebbe ricavata dal minerale di zolfo e dai residui con sistemi ordinari di fusione, distintamente per il minerale di cui alla lettera b) e per il minerale ed i residui di cui alla lettera c).

Art 2.

Per il minerale di zolfo di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, la tassa unica e complessiva di abbonamento sarà liquidata sulla quantità di zolfo che si sarebbe ricavata dal minerale con i sistemi ordinari di fusione, valutata al prezzo medio di vendita conseguito dal Consorzio.

La tassa dovuta sul minerale deve essere versata dal Consorzio a simiglianza di quella che deve versarsi sullo zolfo a norma del decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, salvo il diritto della rivalsa verso i consorziati. A questo effetto il Consorzio potrà eseguire corrispondente ritenuta sul prezzo da esso dovuto ai sensi del 1° comma dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale predetto.

La tassa dovuta sul minerale di zolfo di cui alla lettera c) dell'articolo precedente, deve essere versata dai singoli consorziati che eseguirono, autorizzati dal Consorzio, operazione di vendita a terzi, od usarono il minerale direttamente.

Art. 3.

L'Agenzia delle imposte di Palermo, ricevuta la dichiarazione,

provvederà alla liquidazione della tassa, previe le eventuali rettifiche.

L'Agenzia stessa per il riscontro o rettifica della dichiarazione può valersi di tutte le facoltà concesse con l'articolo 18 del testo unico 9 giugno 1918, n. 857 allegato A.

Nel caso di omissione delle dichiarazioni si provvede ad accertamenti d'ufficio.

Eseguita la liquidazione, l'agenzia ne darà notizia al Consorzio ed ai singoli consorziati, nei casi di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, nei modi stabiliti per la notifica degli avvisi di accertamento per le imposte dirette. Entro venti giorni dalla avuta comunicazione il Consorzio od i singoli consorziati provvederanno al versamento presso la sezione di tesoreria provinciale della somma liquidata, che è imputabile all'apposito capitolo di bilancio.

Qualora non venga eseguito il versamento entro detto termine, l'agenzia delle imposte inscriverà in ruolo speciale la somma dovuta e la relativa riscossione verrà effettuata integralmente alla scadenza della prima rata successiva alla pubblicazione del ruolo stesso con le norme della legge 29 giugno 1902, n. 281.

Art. 4.

Agli effetti del 2° comma dell'art 3 del R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 119, i proprietari e gli esercenti delle miniere di zolfo delle altre provincie del Regno dovranno presentare la dichiarazione alla Agenzia delle imposte, nel cui distretto è domiciliato il contribuente privato o dove l'Ente ha la sua sede.

Tale dichiarazione deve indicare specificatamente la quantità dello zolfo grezzo, del minerale di zolfo e dei residui venduti ed il rispettivo prezzo di vendita, nonchè la quantità usata dai produttori.

Per quest'ultima agli effetti della liquidazione della tassa di abbonamento, il prezzo relativo sarà determinato sulla base del prezzo medio di vendita realizzato dal Consorzio zolfifero siciliano, per la qualità così detta « terza vantaggiata uso » durante il periodo al quale si riferisce la dichiarazione. Deve altresì indicarsi la quantità di zolfo grezzo ricavabile dal minerale di zolfo e dai residui coi sistemi ordinari di fusione.

La dichiarazione deve essere presentata entro tre mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale se le miniere sono esercitate da Enti, ed entro tre mesi dalla fine dell'anno solare se sono esercitate da privati. La dichiarazione deve riferirsi alla quantità di zolfo grezzo e di minerale di zolfo e dei residui venduta od usata dai produttori rispettivamente, nell'esercizio sociale o nell'anno solare precedente alla presentazione della dichiarazione.

Quanto alla modalità per la liquidazione ed il pagamento della tassa di abbonamento sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti.

I proprietari ed esercenti delle miniere sono solidalmente responsabili del puntuale pagamento della tassa liquidata.

Art. 5.

Per le controversie di cui possa dar luogo l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli precedenti è ammesso, per gli accertamenti da eseguirsi pel periodo dal 1° luglio 1920 in poi, il ricorso alle Commissioni amministrative delle imposte dirette, istituite dalla legge 24 agosto 1877, n. 1021, con l'osservanza dei modi e dei termini dalla legge stessa stabiliti.

Per le controversie cui possa dar luogo l'accertamento relativo al periodo 1° agosto 1914 - 30 giugno 1920, si seguirà la procedura stabilita dall'art. 26 del testo unico 9 giugno 1918, n. 857, allegato A.

Art. 6.

Alla fine della liquidazione della tassa di abbonamento per il periodo dal 1° agosto 1914 al 30 giugno 1920, dal Consorzio zolfifero siciliano sarà presentata nei modi indicati negli articoli precedenti, un'unica dichiarazione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, ed il versamento della tassa sarà eseguito nel termine di cui all'art. 3 del presente decreto.

Prima della scadenza del termine per il versamento in tesoreria della tassa di cui al comma precedente, il Consorzio zolfifero siciliano, potrà chiedere alla Intendenza di finanza di Palermo l'autorizzazione ad eseguire il versamento medesimo in un numero di annualità non superiore alle quattro, ai sensi dell'articolo 3 ultimo comma, del R. decreto-legge 2 febbraio 1922, numero 119. La concessione di tale autorizzazione sarà emessa con provvedimento della Intendenza di finanza predetta.

Contro il provvedimento della Intendenza è ammesso l'appello al Ministero delle finanze, Direzione generale imposte dirette entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento intendentizio.

Art. 7.

Entro gli stessi termini indicati al comma 1° dell'articolo precedente i proprietari ed esercenti di miniere di zolfo indicati all'art. 4, dovranno presentare analoga dichiarazione riferentesi al periodo 1° agosto 1914 al 30 giugno 1920; il pagamento della tassa dovuta dovrà essere eseguito nel termine indicato dall'articolo 3 del presente decreto.

Prima della scadenza del termine predetto, i contribuenti di cui al precedente comma, potranno chiedere alla competente Intendenza di finanza una dilazione al pagamento. In tali casi la relativa tassa potrà essere iscritta nei ruoli speciali riscuotibili in un numero di rate bimestrali non superiori alle dodici, con facoltà alla finanza di chiedere idonea garanzia.

Le disposizioni del comma precedente sono applicabili anche per la tassa dovuta in nome proprio dai consorziati siciliani.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 21 luglio 1922.

Il ministro
BERTONE.
Il ministro per l'industria e il commercio
TEOFILO ROSSI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

CORPO SANITARIO MILITARE.

Ufficiali medici.

Tenenti

Con R. decreto del 24 aprile 1922:

I seguenti ufficiali medici di complemento, allievi della scuola applicazione sanità militare, sono nominati tenenti medici in servizio attivo permanente con anzianità assoluta e relativa 16 aprile 1922, e con decorrenza assegni dalla stessa data:

Bellelli Carlo — Pavone Giuseppe — Mani ri Alberto — Longo Domenico — La Rocca Roberto — Cipriano Salvatore — Agostini Augusto — Mori Annibale — Giudice Camillo — Matarazzo Lucio — Sandretti Ernesto — Pernice Vincenzo — Zanfagna Riccardo — Salmè Ettore — Monastra Salvatore — Virgillo Saverio — Acceta Amilcare — Oddo Vincenzo — Palmera Ugo — De Cesare Giannino — Ca nov le Francesco — Purcaro Giuseppe — Aracri Antonio — Cacciato e Domenico — Zona Demetrio — Iaselli Mario — Aiello Giuseppe —

Gargiulo Francesco — Scialdone Bartolomeo — Passante Carmine.

Ufficiali di sussistenza.

Primi capitani.

Con R. decreto del 17 aprile 1922:

Lombardi Orazio, primo capitano sussistenza, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 29 marzo 1922.

Corpo della giustizia militare.

Capitani

Con R decreto del 24 aprile 1922:

I seguenti capitani del corpo della giustizia militare sono promossi maggiori con anzianità 18 aprile 1922:

Parenti Antonio — Deli ala nob. Ferdinando — Pignatti Morano Geminiano — Cancella Sebastiano — Manca Luigi — Olivieri Bernardo — Giuliani Vito.

IMPIEGATI CIVILI

Archivisti ed applicati delle amministrazioni militari dipendenti.

Con R decreto del 23 marzo 1922:

Sica Diego, sottufficiale Regio esercito, nominato applicato delle Amministrazioni militari dipendenti con anzianità 1° settembre 1921, con lo stipendio annuo di L. 3000 l'assegno personale di L. 1 00.

Cavazza Armando, sottufficiale Regio esercito, nominato applicato delle Amministrazioni militari dipendenti, con lo stipendio annuo di L. 3000.

Con decreto Ministeriale del 6 aprile 1922:

Resta Gerardo, applicato, cessa di essere sospeso dal grado e dallo stipendio e, con decorrenza dal 6 ottobre 1920, riacquista il diritto agli stipendi non percepiti, nonchè, a tutti gli effetti l'anzianità perduta.

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Stato maggiore generale del R. esercito.

Tenenti generali.

Con R. decreto del 19 agosto 1921:

Dabalà cav. Francesco, tenente generale, collocato a riposo dal 1° settembre 1921 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Arma dei carabinieri Reali.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 16 ottobre 1921:

Porta cav. Paolo, tenente colonnello, collocato a riposo, a sua domanda, dal 10 agosto 1921, per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

Capitani.

Con R. decreto del 19 marzo 1922:

Fiori Amedeo, capitano già richiamato in servizio con assegni, è collocato a disposizione Ministero terre liberate, dal 20 novembre 1921.

Arma di fanteria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 19 novembre 1921:

Segnezhi cav. Rodolfo, colonnello, collocato a riposo dal 20 novembre 1921, per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto dell'11 dicembre 1921:

Vidale cav. Guglielmo colonnello, collocato a riposo dal 12 dicembre 1921 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Con R decreto del 9 febbraio 1922:

Cafiero cav. Giuseppe, colonnello, collocato a riposo dal 10 febbraio 1922 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 19 agosto 1922:

Pelloux cav. Alberto, tenente colonnello, collocato a riposo dal 1° settembre 1921 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 28 agosto 1922:

Giarrizzo cav. Francesco, tenente colonnello, collocato a riposo dal 1° settembre 1921 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Tarara cav. Giovanni, tenente colonnello, collocato a riposo dal 1° settembre 1921 per anzianità di servizio ed inscrito nella riserva.

Con R. decreto del 19 novembre 1921:

Locascio cav. Alfredo, tenente colonnello, collocato a riposo dal 20 novembre 1921 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Timò cav. Ignazio, tenente colonnello, collocato a riposo dal 20 novembre 1921, per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

Petri cav. Luigi, tenente colonnello, collocato a riposo dal 20 novembre 1921, per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 12 gennaio 1922:

Severino cav. Raffaele, tenente colonnello, collocato a riposo dal 13 gennaio 1922, per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

Schepardi cav. Ugo, tenente colonnello, collocato a riposo dal 13 gennaio 1922, per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Maggiori.

Con R. decreto del 29 dicembre 1921:

Tessore cav. Alessandro, maggiore, collocato a riposo dal 30 dicembre 1921, per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Arma di cavalleria.

Colonnelli

Con R. decreto del 28 agosto 1921:

Bombassei Frascani cav. Alfredo, colonnello, collocato a riposo dal 1° settembre 1921 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto dell'8 dicembre 1921:

Lavagna cav. Francesco, colonnello, collocato a riposo, dal 9 dicembre 1921 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Tenenti colonnelli.

Con R decreto del 24 agosto 1921:

Lucisano cav. Francescantonio, tenente colonnello, collocato a

riposo, dal 1° settembre 1921, per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 24 novembre 1921:

Bocchini cav. Edoardo, tenente colonnello, collocato a riposo, dal 25 novembre 1921 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto dell'11 dicembre 1921:

Agnoli cav. Luigi, tenente colonnello, collocato a riposo, dal 12 dicembre 1921, per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 15 dicembre 1921:

Petracci cav. Carlo, tenente colonnello, collocato a riposo dal 16 dicembre 1921 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Capitani.

Con R. decreto del 19 dicembre 1921:

Vasaturo Luigi, capitano, collocato a riposo, dal 20 dicembre 1921, per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore generale del R. esercito.

Tenenti generali.

Con R. decreto del 14 maggio 1922:

Morrone cav. Paolo, tenente generale, collocato, a sua domanda, in posizione ausiliaria speciale per riduzione di ruoli organici dal 1° giugno 1922, conservando denominazione e rango di comandante d'armata.

Arma dei carabinieri Reali

Tenenti.

Con R. decreto del 14 maggio 1922:

I seguenti tenenti sono trasferiti nell'arma dei carabinieri Reali in servizio attivo permanente, con anzianità assoluta dalla data del presente decreto:

In servizio attivo permanente:

Marina Luigi — Corsaro Felice — Impellizzeri Alberto.

Di complemento.

Lastretti Gabriello — Tedesco Giuseppe — Martorelli Manlio — Cassone Vincenzo — Tucci Vittorio — Franceschino Giuseppe — Daniele Vincenzo — Provenzale Enrico — Montagna Gaetano — Cuoco Tommaso — Giannella Guido — Dragone Giuseppe — Beomonte Belisario.

Arma di fanteria

Capitani.

Con R. decreto del 14 maggio 1922:

Gemelli Cesare, capitano in aspettativa per riduzione di quadri, trasferito in aspettativa per motivi speciali, a sua domanda, dal 1° aprile 1922.

Con R. decreto del 14 maggio 1922:

Augusti Oreste, capitano, collocato in aspettativa, per motivi speciali, a sua domanda, dal 16 maggio 1922.

Tenenti.

Con R. decreto del 14 maggio 1922:

I sottoindicati capitani di complemento arma fanteria sono nominati tenenti in S. A. P. con riserva d'anzianità assoluta e relativa.

Copasso Carlo — Novelli Francesco.

Con R. decreto del 14 maggio 1922:

I sottoindicati tenenti di complemento arma fanteria sono nominati tenenti in S. A. P. con riserva d'anzianità assoluta e relativa.

Amadei Mario — Andriola Pasquale — Caselli Biagio — Celebrini di S. Martino Remigio — De Nicola Tristano — De Stefano Francesco — Falugi Antonio — Feroldi Giulio — Glarej Augusto — Griva Eugenio — Guzzo Giovanni — Lembo Giuseppe — Livolsi Michele — Longoni Fausto — Mazzuca Rosario — Meloni Sebastiano — Palomba Fortunato — Patrissi Giuseppe — Rocca Vincenzo — Ruscazio Cesare — Schicchi Alberto — Soldati Alfredo — Tolu Gavino — Visconti Leopoldo.

Con R. decreto del 30 marzo 1922:

Mohrhoff Giuseppe di Federico, tenente. Il R. decreto 7 gennaio 1922 con il quale si disponeva il collocamento a riposo dal 1° marzo 1922 per infermità provenienti da cause di servizio deve intendersi annullato e come non avvenuto.

Con R. decreto del 14 maggio 1922:

Bozzi Stefano, tenente deposto, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 22 novembre 1921, nella parte che si riferisce alla nomina in servizio attivo permanente del suindicato ufficiale.

Zezza Ettore, tenente, l'anzianità di cui ai decreti Luogotenenziali 7 novembre 1918 e 2 febbraio 1919, nel grado di sottotenente ed in quello attuale del detto ufficiale viene rispettivamente, portata dal 1° maggio 1916 al 1° novembre 1915 e dal 1° febbraio 1917 al 1° agosto 1916.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Colonnelli.

Con R. decreto del 24 aprile 1922:

Bruni cav. Guido, colonnello in aspettativa dal 21 febbraio 1919, per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è commutata per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 7 maggio 1922:

Faraggiana nobile di Sarzana cav. Alessandro, tenente colonnello, collocato in posizione ausiliaria speciale, a sua domanda, dal 16 maggio 1922.

Maggiori.

Con R. decreto del 4 maggio 1919:

Ciocchi cav. Innocenzo, maggiore, collocato a riposo dal 16 maggio 1919, per infermità provenienti da cause di servizio, ed inscritto nella riserva.

Capitani.

Con R. decreto del 24 aprile 1922:

Ferraris Augusto, capitano, in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione quadri, e richiamato in servizio effettivo dal 2 detto mese con decorrenza assegni dal 16 maggio 1922.

Debenedetti Ugo, capitano, collocato a sua domanda in aspettativa dal 1° marzo 1922, per motivi speciali.

Rapicavoli Carmelo, capitano, collocato a sua domanda in aspettativa dal 1° aprile 1922, per motivi speciali.

Ali Giuseppe, capitano, collocato a sua domanda in aspettativa, per motivi speciali.

Carpai Italo, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio l'aspettativa di cui sopra è commutata per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Landini Romeo, capitano, in aspettativa per motivi speciali, la aspettativa di cui sopra è prorogata dal 14 aprile 1922.

CONCORSI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO al posto di insegnante interna di matematiche, scienze e agraria nel R. Conservatorio di San Carlo Borromeo in Pienza (Siena).

È aperto il concorso per titoli ad un posto di insegnante interna di matematiche, scienze e agraria.

Lo stipendio annuo, gravato da tassa di ricchezza mobile è di L. 4000, pagabile a dodicesimi posticipati, oltre gli utili della vita interna, calcolati in L. 1000.

Le concorrenti, entro quaranta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione pubblica, dovranno inviare direttamente al presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto, la domanda in carta da bollo da L. 1,20, corredata dei seguenti titoli e documenti:

a) copia dell'atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante non ha oltrepassato il 35° anno di età;

b) certificato medico comprovante che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed immune da qualsiasi imperfezione fisica atta a diminuire il prestigio d'insegnante o il pieno adempimento dei propri doveri;

c) certificato penale in data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso;

d) certificato di moralità relativo all'ultimo triennio e rilasciato nella forma prescritta dall'art. 2 del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431;

e) diploma di abilitazione all'insegnamento di matematiche, scienze e agraria;

f) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che le concorrenti ritengono opportuno presentare nel proprio interesse;

g) elenco in carta libera di tutti i documenti presentati;

h) cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa.

I documenti dovranno essere presentati in originale o in copia autentica, debitamente legalizzati.

Nella domanda le concorrenti dovranno indicare con esattezza la propria dimora ed il luogo ove intendano siano loro restituiti i documenti.

La nomina verrà fatta dalla Commissione amministratrice dell'Istituto, e sarà sottoposta all'approvazione della competente autorità scolastica provinciale.

La nomina non diverrà definitiva se non dopo un triennio di lodevole servizio.

L'insegnante prescelta dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla partecipazione di nomina, diversamente s'intenderà dimissionaria, e la Commissione amministratrice potrà procedere alla nomina di altra insegnante fra le altre concorrenti.

Pienza, 1° luglio 1922.

Il presidente
Cav. Francesco Carletti

Ministero della giustizia e degli affari di culto

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Bagni San Giuliano	Pisa	1	Lunedì e venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 18
Napoli	Napoli	2	Ogni giorno meno i festivi, avvicendandosi in tre turni settimanali, in modo che ciascun notaio assista all'ufficio due giorni consecutivi per settimana dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16
Castelnovo ne' monti	Reggio Emilia	1	Tutti i lunedì ed il 3° martedì di ogni mese dalle ore 9 alle 12
Sant'Ilario d'Enza	Id.	1	Domenica e giovedì dalle ore 9 alle 12
Cadelbosco di Sopra	Id.	1	Ogni sabato e ultima domenica del mese dalle ore 14 alle 18
Ribera	Sciacca	1	Giovedì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle 12. Domenica dalle ore 9 alle 11
Mombercelli	Asti	1	Lunedì, giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 nell'inverno Dalle ore 8 alle 11 e dalle 15 alle 17 nell'estate
Monesiglio	Mondovì	1	Lunedì, martedì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 17. Domenica dalle ore 9 alle 11 e 30.
Bari	Bari	1	Lunedì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 18. Domenica dalle ore 9 alle 12
Pozzallo	Modica	1	Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal 1° aprile al 30 settembre
Petrella Salto	Aquila	1	Domenica dalle ore 9 alle 14

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Gorianò Sicoli	Aquila	1	Domenica dalle ore 9 alle 14
Rassina frazione del comune di Castelfocognano	Arezzo	1	Mercoledì dalle ore 12 alle 17
Pietrapertosa	Potenza	1	Giovedì dalle ore 8 alle 12 e dalle 15 alle 18
Lama Mocogno	Modena	1	Mercoledì e domenica dalle ore 9 alle 12
Gavirate	Como	1	Martedì dalle ore 8 alle 12 e venerdì dalle ore 15 alle 19
Rosate	Milano	1	Domenica dalle ore 13 alle 16
Magenta	Id.	1	Lunedì dalle ore 9 alle 16
Busto Arsizio	Id.	1	Domenica dalle ore 9 alle 12
Rivolta d'Adda	Cremona	1	Mercoledì dalle ore 10 alle 14

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il tribunale da cui dipende il Distretto notarile dove il posto è da provvedere (art. 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Nella domanda l'aspirante dovrà nel suo stesso interesse indicare, specificando anche, ove occorra, i periodi distinti, i dati necessari per il computo della sua anzianità, in relazione alle disposizioni degli articoli 11 e 167 della legge notarile succitata (anzianità d'esame d'esercizio presunto ed effettivo) del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, e del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 601 (servizio militare durante la guerra), e dell'art. 10 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente gli *invalidi* di guerra.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare in carta libera l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra.

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza e dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di *moralità*;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari;

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante;

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che l'aspirante è inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b*) e al n. 2 della lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli di cui all'art. 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

Per il servizio militare gli aspiranti dovranno produrre i documenti necessari a comprovarlo nella sua qualità e durata e preferibilmente copia dello stato di servizio.

I documenti debbono esser prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto-legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *a*) debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili, deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia.

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art. 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse.

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

Il direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate — SUMMANO RAFFAELE, *gerente*.